



Promemoria sull'imposizione alla fonte di
prestazioni di previdenza versate a persone senza domicilio o dimora in Svizzera da istituzioni di diritto pubblico
(Stato: 1° gennaio 2017)

I. Persone assoggettate

1. Le persone senza domicilio o dimora in Svizzera sono assoggettate all'imposta alla fonte per le rendite, pensioni, assegni di quiescenza, di invalidità e superstiti e per le prestazioni in capitale o per altre prestazioni ricevute da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza in relazione a un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico.
2. Le persone che ricevono una prestazione di previdenza sono assoggettate all'imposta alla fonte se, al momento del versamento della prestazione in capitale, non hanno (più) domicilio o dimora in Svizzera. È determinante la data di annuncio della partenza al comune di domicilio.
3. L'imposta alla fonte è prelevata anche quando il versamento avviene su un conto in Svizzera. Le persone che non forniscono indicazioni sufficienti e affidabili in merito al loro domicilio al momento della scadenza della prestazione in capitale o quando questa è versata all'estero, sono sempre assoggettate all'imposta alla fonte.
4. Sono assoggettate anche le persone che non hanno mai avuto domicilio o dimora nel Cantone dei Grigioni per via del loro domicilio in un altro Cantone o all'estero.

II. Prestazioni imponibili

Sono imponibili tutte le prestazioni quali le rendite e le prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza professionale dello Stato o di suoi stabilimenti, dei comuni e di loro stabilimenti o di altre corporazioni di diritto pubblico che hanno la loro sede o stabilimenti d'impresa nel Cantone dei Grigioni.

III. Calcolo dell'imposta

Imposta cantonale, comunale e federale

A. Prestazioni in capitale

L'imposta alla fonte viene calcolata sull'importo lordo della prestazione in capitale e ammonta:

sui primi	CHF	25'000	al 12,00%
sui successivi	CHF	25'000	al 12,20%
sui successivi	CHF	25'000	al 12,55%
sui successivi	CHF	25'000	al 12,90%
sui successivi	CHF	25'000	al 13,25%
sui successivi	CHF	25'000	al 14,00%
sui successivi	CHF	750'000	al 14,60%

Sulle prestazioni in capitale superiori a CHF 900'000, l'imposta alla fonte ammonta uniformemente al **14,30%** dell'importo lordo.

L'imposta alla fonte non è prelevata quando la prestazione in capitale è inferiore a CHF 1'000.—.

I debitori della prestazione imponibile devono calcolare singolarmente l'imposta alla fonte su ogni prestazione di previdenza versata e procedere al conteggio con l'autorità fiscale competente (cfr. cifra V).

Per l'applicazione pratica rimandiamo alla tabella separata (modulo 153).

B. Rendite

L'aliquota d'imposta alla fonte ammonta al **13 %** della prestazione lorda.

L'imposta alla fonte non è prelevata quando la rendita annuale è inferiore a CHF 1'000.—.

IV. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione

1. In generale

A. Rendite

Le rendite sono assoggettate all'imposta alla fonte, se la convenzione di doppia imposizione (CDI) stipulata con lo Stato di domicilio del beneficiario non attribuisce il diritto di imposizione a questo Stato.

L'imposta alla fonte si può riscuotere senza limitazioni, se la Svizzera non ha stipulato una CDI con lo Stato di domicilio estero. Se si è in presenza di una convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e lo Stato in cui vive il beneficiario della rendita, il diritto di imposizione spetta alla Svizzera se nella panoramica separata relativa alle CDI nella relativa colonna è indicato un "sì". Solo nei casi in cui la CDI attribuisce il diritto di imposizione allo Stato di domicilio estero la rendita va versata senza procedere a deduzioni. In questo caso l'istituto di previdenza deve tuttavia accertarsi che il beneficiario della rendita sia realmente domiciliato nello Stato in questione e deve controllare periodicamente questo criterio attraverso l'autorità fiscale estera in base al certificato di esistenza in vita o al certificato di domicilio.

B. Prestazioni in capitale

Le prestazioni in capitale sono sempre assoggettate all'imposta alla fonte. Se tra la Svizzera e lo Stato in cui è domiciliato il beneficiario della prestazione in capitale non è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione, la trattenuta d'imposta alla fonte è definitiva. Se tuttavia lo Stato in cui è domiciliato il beneficiario ha stipulato una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera, la domanda se la prestazione versata sia assoggettata in Svizzera o nell'altro Stato contraente dipende dalla cittadinanza del beneficiario. Se è cittadino svizzero, la competenza per l'imposizione spetta di regola alla Svizzera. Se il diritto di imposizione viene però attribuito all'altro Stato, la trattenuta d'imposta alla fonte non è definitiva e al beneficiario della prestazione in capitale spetta un diritto di rimborso (cfr. panoramica CDI separata).

Se si è in presenza di un simile diritto di rimborso, gli viene rimborsata l'intera trattenuta d'imposta alla fonte, se entro tre anni dalla scadenza della prestazione in capitale egli inoltra il modulo ufficiale per il rimborso (modulo 162) debitamente compilato insieme a una conferma dell'autorità fiscale competente del suo Stato di domicilio estero dalla quale risulti che essa è a conoscenza della prestazione in capitale. Questo modulo può essere richiesto all'Amministrazione cantonale delle imposte e va consegnato dall'istituto di previdenza al beneficiario della prestazione in capitale.

2. Panoramica delle convenzioni di doppia imposizione

Dalla panoramica separata relativa alle CDI (mod. 154) si possono rilevare i casi in cui per le prestazioni in capitale il beneficiario ha un diritto di rimborso e i casi in cui per le rendite va riscossa l'imposta alla fonte (sì), nonché i casi in cui la prestazione va versata senza deduzioni a seguito di una convenzione di doppia imposizione (no).

V. Conteggio e versamento delle imposte all'Amministrazione cantonale delle imposte

1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento o della compensazione della prestazione di previdenza e devono essere versate all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 30 giorni dalla scadenza. Il ritardo nel riversamento delle imposte trattenute comporta il conteggio di un interesse di ritardo.

2. L'istituto di previdenza deve trasmettere all'Amministrazione cantonale delle imposte, il modulo ufficiale di conteggio debitamente compilato (modulo 151) indicando il cognome e il nome e lo Stato di domicilio (estero) del contribuente, la data della scadenza e del versamento, l'ammontare lordo della prestazione di previdenza, l'aliquota d'imposta e l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte. Ha il diritto di trattenere una provvigione d'incasso del 2 % calcolata sulle imposte trattenute.

3. L'istituto di previdenza è responsabile della trattenuta corretta delle imposte alla fonte.

In caso di dubbio e prima di versare una prestazione in capitale senza trattenere l'imposta, occorre chiedere all'amministrazione fiscale del luogo di residenza in Svizzera del contribuente la conferma che l'imposizione della prestazione è avvenuta nell'ambito della procedura ordinaria.

Nel caso di decesso dell'avente diritto alla prestazione di previdenza, l'istituto deve chiarire se tra gli eredi vi sono persone non domiciliate in Svizzera. La quotaparte di queste ultime è assoggettata alla fonte.

4. L'omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell'imposta alla fonte è considerata sottrazione d'imposta.

VI. Attestazione concernente l'imposta trattenuta

Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

VII. Rimedi giuridici

Il contribuente o l'istituto di previdenza che intendono contestare la trattenuta d'imposta alla fonte possono richiedere all'Amministrazione cantonale delle imposte una decisione in merito entro la fine del mese di maggio dell'anno successivo.

VIII. Informazioni

Per informazioni rivolgersi all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, telefono +41 (0)81 257 34 91 / 92